



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale	
02/12/2022	
Prot. 519657.....	Tit. VI... Cl. 5...
Rep. Decreti .4370.....	

IL RETTORE

- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n.270, recante modifiche al D.M. 509/1999;
- Visto il D.Lgs. n. 398/1997, in particolare l'art. 16, recante norme sulle Scuole di specializzazione per le Professioni Legali;
- Visto il D.M. del 21.12.1999 n. 537, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di specializzazione per le Professioni Legali;
- Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.M. 01.08.2005 relativo al Riassetto delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- Visto il D.M. 31.07.2006 di rettifica del sopra citato D.M. 01.08.2005 per le Scuole di specializzazione in Farmacia ospedaliera ed in Fisica medica;
- Visto il D.M. del 31 gennaio 2006, relativo al riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 n. 68 recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Visto il D.I. n. 716 del 16.09.2016 recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai "non medici";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 13 giugno 2017 n. 402 recante la "definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015"
- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 agosto 2017, n. 130, recante il nuovo Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del citato D. Lgs.17 agosto 1999, n.368";
- Visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- Visto il D.R. n. 52 del 14.01.2020 con il quale è stato emanato il Regolamento sulle procedure amministrative relative alle Scuole di specializzazione;
- Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente del 28.11.2022 e del 29.11.2022 con le quali il Regolamento è stato aggiornato alla luce delle intervenute novità legislative;
- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto;
- Tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1 - Il Regolamento sulle procedure amministrative relative alle Scuole di specializzazione emanato con D.R. n. 52 del 14.01.2020 è modificato come da testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Catania, 02/12/2022

Prof. Francesco Priolo



Regolamento sulle procedure amministrative relative alle Scuole di specializzazione

Articolo 1 – Ambito di applicazione e articolazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative per gli studenti che si immatricolano e si iscrivono alle Scuole di specializzazione di area odontoiatrica, di area sanitaria con accesso riservato a medici e non medici, e per gli studenti che si immatricolano e si iscrivono alle Scuole di specializzazione delle aree della Tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e delle Professioni legali.
2. Le Scuole di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali corsi possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e sono regolamentati dalle suddette disposizioni. Al termine del percorso formativo viene rilasciato il Diploma di specializzazione nel settore prescelto.
3. Le Scuole di specializzazione attualmente sono raggruppabili in aree distinte:
 - Area sanitaria con accesso riservato ai laureati in medicina
 - Area della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale
 - Area delle professioni legali
 - Area sanitaria con accesso riservato ai laureati non medici
 - Area odontoiatrica
4. Le Scuole di specializzazione delle diverse Aree, oltre a vedere attivato, alla data di emanazione del presente regolamento, un diverso anno accademico, seguono norme di carattere amministrativo differenti; in particolare si distinguono le norme che regolano i corsi di specializzazione di Area medica rispetto a quelli delle altre Aree. Gli articoli che seguono rispettano tale diversificazione.
5. Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante il sito internet dell'Università www.unict.it.

Capo I

Norme per gli studenti delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria con accesso riservato ai laureati in medicina

Articolo 2 – Immatricolazione

1. **Il concorso nazionale.** Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) procede ogni anno all'emanazione del bando di ammissione alle Scuole di cui al presente Capo ai sensi del D.Lgs 368/99 e successive modifiche e/o integrazioni.
Le procedure concorsuali sono gestite dal MUR a livello nazionale e le graduatorie sono pubblicate sul sito <http://www.university.it> unitamente alle scadenze delle immatricolazioni nonché degli eventuali scorrimenti nella graduatoria di merito.
2. **Requisiti di accesso.** Alle Scuole di specializzazione di Area medica possono accedere i possessori del titolo di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e dell'abilitazione alla professione di medico-chirurgo conseguita entro la data di inizio attività. Possono partecipare anche coloro che siano in possesso del titolo di laurea specialistica o della laurea di ordinamento antecedente al DM 509/99, nonché coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto ai fini dell'esercizio della professione medica con Decreto del Ministero della Salute.
3. **Modalità di immatricolazione.** Per ottenere l'immatricolazione ad una Scuola di specializzazione lo studente che abbia superato la prova di ammissione e che si trovi in posizione utile in graduatoria deve seguire le istruzioni pubblicate sul sito di Ateneo www.unict.it (sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea > Scuole di specializzazione di area medica)

4. **Tasse di immatricolazione: scadenze e importi.** Gli studenti che si immatricolano alle Scuole di specializzazione di cui al presente capo effettuano il pagamento delle tasse con le modalità ed entro i termini indicati in un apposito Avviso emanato annualmente.

Articolo 3 - Il contratto di formazione specialistica

1. **Il contratto di formazione specialistica.** Nell'ambito delle procedure di immatricolazione, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica disciplinato dal D.lgs.368/99. Il contratto ha la durata di un anno ed è automaticamente rinnovato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti. Il verificarsi di una delle cause di risoluzione anticipata del contratto o di una qualunque altra causa ostativa all'instaurazione e/o prosecuzione del rapporto impedirà il rinnovo automatico dello stesso.

Il contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

2. **Durata e modalità di svolgimento delle attività di specializzazione.** Durata e modalità di svolgimento delle attività di specializzazione, nonché i diritti e i doveri degli specializzandi sono normati dal D.Lgs 368/99 e successive modifiche e/o integrazioni

La data di inizio della frequenza alla formazione specialistica è stabilita annualmente dal MUR.

Articolo 4 - Iscrizione agli anni successivi

1. **Frequenza ed esami.** Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo lo studente deve aver frequentato interamente l'anno di iscrizione ed aver sostenuto gli esami di fine anno.

2. **Tasse: importi e scadenze.** Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo lo studente deve inoltre pagare le tasse previste per l'anno che sta frequentando. L'importo e le modalità di pagamento di tasse e contributi sono stabiliti in apposite Linee guida emanate annualmente con decreto rettorale.

Articolo 5 - Sospensione della formazione specialistica

1. **Cause di sospensione.** La formazione specialistica si sospende in caso di assenze in numero superiore a 40 giorni continuativi per:

- malattia dello specializzando;
- astensione anticipata per gravidanza;
- congedo di maternità (astensione obbligatoria);
- congedo parentale.

2. **Presentazione della domanda di sospensione.** La domanda di sospensione, vistata dal Direttore della Scuola, dovrà essere inoltrata tramite pec all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unict.it o presentata all'Ufficio Scuole di Specializzazione di area medica allegando idonea documentazione attestante la causa di sospensione.

In caso di malattia dovrà essere consegnata la certificazione medica rilasciata dal medico del SSN o da una struttura pubblica nella quale siano indicati i giorni di malattia concessi o, in caso di gravidanza, la data di inizio della gestazione e la data presunta del parto.

3. **Effetti della sospensione della formazione specialistica.** I periodi di assenza continuativi che superino i 40 giorni nell'anno devono essere recuperati al termine dell'anno di corso. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al **pagamento completo del compenso** previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).

Durante la sospensione, allo specializzando compete la parte fissa del trattamento economico dovuto per il tempo complessivo di un anno di sospensione oltre gli anni previsti dalla durata legale del corso.

L'ammissione all'anno di corso successivo - o all'esame di diploma se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno - non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di giorni, non di ore) di sospensione. Gli esami di profitto devono essere sempre effettuati nei dieci giorni antecedenti il completamento della formazione mentre gli esami di diploma devono essere effettuati entro venti giorni dalla fine della formazione.

Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

In caso di sospensione e successivo recupero della formazione specialistica, la scadenza dei pagamenti, qualora ricada nel periodo di sospensione, è posticipata di trenta giorni a decorrere dalla data della ripresa.

Non è prevista la ripetizione dell'anno di corso.

4. **Congedo di maternità.** La specializzanda è tenuta a **comunicare immediatamente** il suo **stato di gravidanza alla Direzione della Scuola** e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

La specializzanda è tenuta a **sospendere obbligatoriamente la formazione per cinque mesi** a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza. La richiesta di sospensione deve essere vidimata dal Direttore della Scuola e inoltrata tramite pec all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unict.it o presentata all'Ufficio Scuole di specializzazione di area medica entro il quindicesimo giorno precedente la data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La specializzanda ha la **facoltà di proseguire** la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza e astenersi dalla formazione specialistica un mese prima e quattro mesi dopo il parto oppure, ancora, per tutto il nono mese di gravidanza e astenersi dalla formazione specialistica per cinque mesi dopo il parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente a fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tali opzioni non arrechino pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, inoltrando tramite pec all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unict.it o presentando all'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta, vidimata dal Direttore della Scuola, all'Ufficio Scuole di specializzazione di area medica. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto della flessibilità.

Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del **congedo parentale** consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa richiesta vidimata dal Direttore della Scuola e inoltrata tramite pec all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unict.it o presentata all'Ufficio Scuole di specializzazione di area medica. Analoga richiesta dovrà essere presentata nel momento in cui la specializzanda dovrà riprendere la sua attività formativa.

La **riduzione facoltativa dell'impegno orario** richiesto per la formazione specialistica a causa dell'**allattamento** (fino al compimento di un anno del bambino) comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di **due ore giornaliere** pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all'esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.

Articolo 6 – Assenze giustificate

1. **Assenze giustificate.** Non comportano la sospensione del periodo di formazione:

- a) le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta di norma preventivamente alla Direzione della Scuola; in ogni caso, la pianificazione delle assenze per motivi personali, oltre che concordata con il direttore, va effettuata tenendo conto dei periodi di chiusura delle strutture della rete formativa;
- b) le assenze (ulteriori rispetto a quelle previste al punto a)) per partecipazione a corsi, convegni,

soggiorni in altre strutture, ecc. qualora autorizzate dalla Direzione della Scuola che ne riconosca l'inerenza e la coerenza con l'iter formativo dello specializzando. In caso contrario, occorre usufruire dei permessi personali di cui alla lettera a);

c) le assenze inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia. Tali assenze, debitamente certificate, sono da ritenersi giustificate *ex se* in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Consiglio della Scuola deve, comunque, verificare il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico del corso di specializzazione e deve definire le modalità con cui lo specializzando dovrà raggiungere tali obiettivi qualora i periodi di assenza di cui al presente punto abbiano comunque pregiudicato tale aspetto. A tal proposito, alla fine di ogni anno di corso, il Consiglio della Scuola valuta l'eventuale recupero delle assenze, senza che detto recupero possa dare diritto al pagamento del compenso. Le assenze per malattia di cui alla presente lettera c) non possono comunque superare il periodo complessivo di un anno nell'ambito della durata legale del corso di specializzazione. Il superamento di tale limite comporta la risoluzione anticipata del contratto.

Articolo 7 -Trasferimenti in entrata e in uscita, passaggi, dalle Scuole di Specializzazione di Area medica

1 Scadenze vincolanti. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area medica possono chiedere il trasferimento da e per altro Ateneo **solo per gli anni successivi al primo.**

2 Trasferimento ad altra Università. Per ottenere il trasferimento presso una Scuola di altro Ateneo, è necessario che l'interessato, in regola con il pagamento delle tasse dovute per i precedenti anni di corso, presenti telematicamente attraverso il Portale studenti apposita **istanza** all'Ufficio Scuole di specializzazione di area medica. La presentazione di detta istanza, che potrà essere effettuata solo dopo la verbalizzazione on-line da parte del Direttore della Scuola dell'esame di fine anno e il conseguente esito positivo dello stesso, è subordinata all'acquisizione dei seguenti **documenti:**

- parere positivo del Consiglio della Scuola o del Comitato ordinatore di questa Università;
- nulla osta da parte del Consiglio della Scuola o Comitato ordinatore della Scuola di destinazione;
- nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Ateneo di destinazione con specifica attestazione della disponibilità del posto;
- ricevuta del versamento della tassa di trasferimento.

È responsabilità del richiedente verificare le scadenze, i termini e gli ulteriori vincoli posti dalla sede universitaria presso la quale intende trasferirsi. Per i contratti finanziati dalla Regione o da altro soggetto, il trasferimento è condizionato al nulla osta del finanziatore.

3. Trasferimento da altra Università. Per ottenere il trasferimento da una Scuola di altro Ateneo, l'interessato dovrà presentare apposita **istanza di verifica della disponibilità del posto.**

Tutte le suddette istanze, corredate dal **nulla osta** della Scuola dell'Università di provenienza, da **un'autocertificazione attestante il voto di laurea** e dal **piano di studi**, dovranno pervenire all'Ufficio Scuole di specializzazione di area medica entro la data indicata in apposito Avviso emanato annualmente con decreto rettorale affinché l'Ufficio stesso possa verificare la vacanza dei corrispettivi posti e la Scuola, conseguentemente, possa deliberare in merito al rilascio del nulla osta e valutare la carriera pregressa.

Nel caso in cui le istanze di cui sopra superassero il numero dei posti disponibili, il Consiglio della Scuola (o il Comitato ordinatore) formulerà una **graduatoria** secondo il criterio del voto più alto riportato nell'esame di laurea in Medicina e Chirurgia; in caso di parità, in attuazione all'art. 2 comma 9 della L. 16.06.1998, n. 191, precederà lo specializzando più giovane di età, rimanendo nella piena discrezionalità di detti organi l'accettazione o la negazione delle richieste di trasferimento che sono state inviate per essere valutate.

4. Trasferimento posti riservati e in soprannumero. Nel caso in cui la richiesta di trasferimento in entrata o in uscita provenga da specializzando titolare di posto aggiuntivo (SSN, medico militare, posto con finanziamento esterno, etc.), sarà cura dell'Ufficio Scuole di specializzazione di area medica indicare, in base alla tipologia di posto, l'eventuale ulteriore documentazione da acquisire.

Articolo 8 - Esami di fine anno

1. **Esame annuale.** Lo specializzando al termine dell'anno accademico è tenuto a sostenere tutti gli esami previsti dall'Ordinamento/Regolamento della Scuola per l'anno di corso frequentato al fine di avere diritto all'iscrizione all'anno successivo.

L'esame annuale deve essere sostenuto negli ultimi dieci giorni del corrispettivo anno di corso e non è ripetibile. L'esame di profitto annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Per l'ammissione all'esame finale annuale è richiesto lo svolgimento, al termine di ciascun anno accademico, della totalità delle attività professionalizzanti previste dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

In caso di assenza all'esame di profitto il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

1. malattia;
2. caso fortuito o forza maggiore.

In questi casi, il candidato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

Per superare l'esame annuale lo specializzando deve conseguire la votazione minima di (18/30). Ove egli consegua il voto massimo, la Commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all'unanimità.

Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti medici che debbano recuperare periodi di frequenza a seguito di sospensione o che abbiano iniziato la formazione in data successiva rispetto agli iscritti ordinari.

2. **Mancato superamento esame annuale.** In caso di mancato superamento dell'esame annuale da parte degli specializzandi, essi non possono ripetere né gli esami né l'anno di corso e decadono dalla loro condizione di medici in formazione specialistica.

Parimenti si intende automaticamente risolto il contratto di formazione specialistica.

Articolo 9 - Esame finale

1. **Prova finale** Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver svolto compiutamente l'impegno formativo in osservanza del monte ore annuo, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio professionalizzante.

Lo specializzando è tenuto a sostenere l'esame finale di diploma nella sessione ordinaria prevista entro venti giorni successivi alla conclusione dell'ultimo anno di corso. La Scuola garantisce sessioni straordinarie di esame finale di diploma per coloro che devono recuperare obblighi formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa oppure per coloro che, avendo iniziato la formazione in data successiva rispetto agli iscritti ordinari, devono completare la stessa in un periodo successivo.

In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, l'allievo interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

La prova finale consiste nella discussione di una dissertazione scritta (tesi) e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Tutti i docenti titolari di insegnamento appartenenti al Consiglio della Scuola possono essere relatori delle tesi di diploma di specializzazione.

La Commissione giudicatrice dell'esame finale è proposta dal Consiglio della Scuola ed approvata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza della Scuola ed è costituita da sette membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e da un minimo di due ad un massimo di quattro membri supplenti, tutti designati dal Consiglio della Scuola fra i docenti che lo compongono.

Il voto dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione, espresso in settantesimi, è determinato dall'esame finale stesso, dai risultati riportati nelle valutazioni periodiche, dai giudizi dei docenti-tutor e dalla media dei voti conseguiti negli esami finali annuali.

Per conseguire il diploma di specializzazione il candidato deve ottenere la votazione minima di 42/70. Ove egli consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all'unanimità.

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico così come l'atto della proclamazione del risultato finale.

2. **Presentazione della domanda.** Per sostenere la prova finale lo specializzando deve aver richiesto preliminarmente la tesi e indicato il relatore; solo dopo che il relatore avrà approvato la tesi, lo specializzando potrà compilare telematicamente la domanda accedendo al Portale studenti e provvedere al pagamento della somma di € 32,00 (per marche da bollo virtuali) nonché all'upload della tesi. La procedura si conclude con l'approvazione della tesi da parte del relatore.

Articolo 10 – Incompatibilità e frequenza congiunta dottorato di ricerca

1. È vietata l'**iscrizione contemporanea** a più scuole di specializzazione, presso la stessa o presso altre Università e ad altri corsi di studi universitari, eccetto ad un master, purché l'obbligo di frequenza dello stesso riguardi solo attività di laboratorio e di tirocinio, o ad un dottorato di ricerca (Legge n. 33 del 12.04.2022 e dal D.M. n. 930 del 29.07.2022); l'iscrizione ad una scuola di specializzazione è, altresì, incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina generale.

2. Per la durata della formazione a tempo pieno **al medico é inibito l'esercizio di attività libero-professionale** all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private; fa **eccezione** quanto previsto all'art. 19 comma 11 della legge 28.12.2001 n. 448 ai sensi del quale i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

3. È ammessa la **frequenza congiunta** di un corso di **dottorato di ricerca** e di una scuola di specializzazione medica a condizione che lo specializzando risulti vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca presso l'Università di Catania e che frequenti la scuola di specializzazione presso la medesima università. La frequenza congiunta può essere disposta **durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione**. Nel corso dell'anno di frequenza congiunta, **il dottorando non può percepire la borsa di dottorato**.

Capo II

Norme per gli studenti delle Scuole di specializzazione delle Aree sanitaria ad accesso riservato a non medici, Odontoiatrica, di Tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, e delle Professioni legali

Articolo 11 - Immatricolazione

1 Bandi di ammissione e prove d'accesso. Per le Scuole di specializzazione delle Aree di cui al presente capo, i relativi bandi di ammissione sono di competenza dell'Ateneo. Per la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, anche se la prova è a carattere nazionale, sia il bando che l'organizzazione sono di competenza dell'Ateneo.

Gli studenti che intendono immatricolarsi ad una Scuola di specializzazione devono sostenere una prova di accesso seguendo le procedure previste dai singoli bandi di ammissione.

2. **Immatricolazione.** Per ottenere l'immatricolazione ad una Scuola di specializzazione lo studente che abbia superato la prova di ammissione e che si trovi in posizione utile in graduatoria deve seguire le indicazioni contenute nel bando o nel decreto rettorale di emanazione delle graduatorie.

3. **Controlli.** L'Università può disporre in ogni momento, anche dopo l'immatricolazione, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti o per eventuali altre

anomalie riscontrate sulla posizione dei candidati; di tale provvedimento sarà data notizia all'interessato.

4. **Borse di studio.** La previsione di eventuali borse di studio è indicata nei singoli bandi o può scaturire dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 12 - Iscrizioni agli anni successivi al primo

1. **Frequenza e sostenimento esami annuali.** Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo lo studente, deve aver frequentato interamente l'anno di iscrizione, aver sostenuto tutti gli esami e pagato le relative tasse.

2. **Tasse: importi e scadenze.** L'importo e le modalità di pagamento di tasse e contributi sono stabiliti nella Guida dello studente dell'a.a. corrente.

Articolo 13 - Sospensioni

1. Lo specializzando che sia in regola con i pagamenti dovuti, può chiedere la sospensione della carriera per uno dei seguenti **motivi**:

- iscrizione a master universitari;
- iscrizione a corsi di perfezionamento post-lauream;
- iscrizione a corsi di dottorato di ricerca;
- iscrizione a TFA - Tirocinio Formativo Attivo;
- iscrizione a Scuole allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o altre forze dell'ordine.

La **richiesta** deve essere inoltrata mediante pec all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unict.it prima dell'iscrizione al nuovo corso di studio, unitamente a idonea documentazione attestante la causa di sospensione. L'interessato deve, altresì, provvedere al pagamento della marca da bollo virtuale dell'importo di €16,00 che verrà generata dall'Ufficio.

La richiesta di sospensione non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

2. Nel periodo di sospensione non è possibile svolgere alcun atto di carriera.

3. A conclusione del corso per il quale si è chiesta la sospensione e dopo il conseguimento del relativo titolo, sarà cura dell'interessato/a presentare la richiesta per la riattivazione della propria carriera mediante pec all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unict.it e procedere alla eventuale regolarizzazione della propria posizione contabile, secondo quanto verrà indicato dall'Ufficio.

Articolo 14 - Trasferimenti

Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area non medica possono chiedere il trasferimento da e per altro Ateneo **solo per gli anni successivi al primo.**

1. **Trasferimento ad altra Università.** Lo specializzando che intenda chiedere il trasferimento presso altra sede universitaria deve essere in regola con il pagamento delle tasse dovute per i precedenti anni di corso e con gli esami di profitto. La presentazione di detta istanza è subordinata all'acquisizione del nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Ateneo di destinazione.

La richiesta di trasferimento, corredata dal pagamento della **tassa di trasferimento** deve essere presentata on line.

Se la richiesta viene presentata in corso d'anno è, in ogni caso, necessario corrispondere a questo Ateneo le rate maturate proporzionalmente fino alla data di presentazione dell'istanza

Le richieste inoltrate dopo aver effettuato l'iscrizione e il pagamento del contributo dovuto non danno diritto alcuno al rimborso di quanto già versato.

2. **Trasferimento da altre Università.** Lo specializzando che intenda chiedere il trasferimento da altra Università, **dal 01 luglio al 31 agosto** dell'anno di riferimento deve inviare apposita richiesta all'Ufficio di Segreteria delle Scuole di specializzazione di area non medica al fine di verificare la disponibilità del posto mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica specializzazione.areanonmedica@unict.it.

Una volta constatata la disponibilità del posto, il richiedente deve inviare, unitamente a copia fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, l'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del diploma di laurea con l'indicazione del voto, della data di laurea e delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto.

L'Ufficio, quindi, trasmette la pratica al Consiglio della Scuola che valuta l'istanza e, in caso di accoglimento, rilascia il nulla osta da presentare all'Università di provenienza, previa verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole.

Ottenuto il nulla osta, l'istante, previo superamento dell'esame di profitto per il passaggio all'anno successivo, potrà perfezionare la domanda presentando **il nulla osta** rilasciato dal Direttore della Scuola di specializzazione dell'Ateneo di provenienza.

Articolo 15 - Sostentimento esami annuali e frequenza

1. Esami annuali.

Lo specializzando è tenuto a sostenere l'esame e/o gli esami previsti dall'Ordinamento-Regolamento della Scuola per l'anno di corso frequentato al fine di avere diritto all'iscrizione all'anno successivo.

In caso di mancato superamento dell'esame/esami gli specializzandi possono iscriversi all'anno successivo in qualità di ripetente. Compete, pertanto, al Direttore della Scuola trasmettere alla fine di ogni anno all'Ufficio Scuole di specializzazione di area non medica un apposito verbale o apposita comunicazione dalla quale risultino gli specializzandi che hanno superato l'esame con esito positivo e quelli che, non avendolo superato o sostenuto, potranno chiedere di essere iscritti in qualità di ripetenti.

Lo specializzando può fruire per una sola volta dell'iscrizione quale ripetente.

2. Frequenza.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. La scuola è tenuta a certificare l'avvenuta frequenza dei corsi previsti per ciascun anno. In caso di assenza per gravidanza o malattia, ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo la valutazione del Consiglio della Scuola anche in merito alle ore di assenza, spetta al Consiglio stesso disporre le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dell'anno di corso ovvero, nel caso in cui le assenze abbiano compromesso il raggiungimento degli obiettivi formativi, la ripetizione dell'anno.

Articolo 16 – Esame di diploma

1. Ammissione all'esame di diploma. L'esame di diploma conclude il corso di Specializzazione e, di norma, si tiene alla fine dell'ultimo anno di formazione specialistica, fermo restando la regolarità delle frequenze dell'ultimo anno ed il superamento dei relativi esami.

Il Consiglio della Scuola stabilisce e rende pubblica la data dell'esame di diploma entro la metà dell'ultimo anno di corso; la data dell'appello deve essere comunicata all'Ufficio Scuole di specializzazione di area non medica almeno novanta giorni prima del suo svolgimento.

L'ammissione da parte della Scuola all'esame di diploma attesta che lo specializzando ha acquisito tutte le abilità professionalizzanti previste dall'ordinamento della Scuola mentre la Segreteria verifica la regolarità dello specializzando rispetto al pagamento delle tasse ed al superamento degli esami previsti dal Regolamento della Scuola di Specializzazione.

La prova finale consiste nella discussione di una dissertazione scritta (tesi) e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Tutti i docenti titolari di insegnamento appartenenti al Consiglio della Scuola possono essere relatori delle tesi di diploma di specializzazione.

La Commissione giudicatrice dell'esame finale è proposta dal Consiglio della Scuola ed approvata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza della Scuola ed è costituita da sette membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e da un minimo di due ad un massimo di quattro membri supplenti, tutti designati dal Consiglio della Scuola fra i docenti che lo compongono.

Il voto dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione, espresso in settantesimi, è determinato dall'esame finale stesso, dai risultati riportati nelle valutazioni periodiche, dai giudizi dei docenti-tutor e dalla media dei voti conseguiti negli esami finali annuali

Per conseguire il diploma di specializzazione il candidato deve ottenere la votazione minima di 42/70. Ove egli consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all'unanimità.

2. Presentazione della domanda di diploma. Per sostenere l'esame di diploma lo specializzando deve aver richiesto preliminarmente la tesi e indicato il relatore; solo dopo che il relatore avrà approvato la tesi, lo specializzando potrà compilare telematicamente la domanda accedendo al Portale studenti e provvedere al pagamento della somma di € 32,00 (per marche da bollo virtuali) nonché all'upload della tesi. La procedura si conclude con l'approvazione della tesi da parte del relatore.

Per quanto riguarda la Scuola di specializzazione per le professioni legali, non essendo normativamente prevista la presentazione della tesi, al fine di sostenere l'esame di diploma, lo specializzando deve esclusivamente compilare telematicamente la domanda e provvedere al pagamento della somma di € 32,00 (per marche da bollo virtuali).

Articolo 17 – Contemporanea iscrizione

1. È consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio nei limiti indicati dalla Legge n. 33 del 12.04.2022 e dal D.M. n. 930 del 29.07.2022, previa verifica da parte dell'Ufficio Scuole di specializzazione di area non medica.

Capo III - Norme di carattere generale

Articolo 18 – Rinuncia al corso di specializzazione

1. Gli specializzandi in regola con il pagamento delle tasse dovute secondo quanto stabilito nella Guida dello studente dell'anno corrente che volessero rinunciare al proprio corso di specializzazione devono compilare l'apposita istanza on line accedendo al Portale studenti e contestualmente inviare una mail all'Ufficio Scuole di specializzazione di area medica/non medica che provvederà a generare il pagamento della somma di € 16,00 quale marca da bollo virtuale, previa dichiarazione da parte del Direttore della Scuola attestante l'ultimo giorno di frequenza per le scuole di specializzazione di area medica. La rinuncia può essere effettuata in qualsiasi momento. Gli studenti che presentano domanda di rinuncia non hanno diritto al rimborso delle tasse e dei contributi già pagati.

2. La revoca della rinuncia è consentita esclusivamente agli specializzandi iscritti ad un anno successivo al primo e solo dopo che l'Ufficio competente abbia verificato la disponibilità del posto. Lo specializzando interessato dovrà richiedere, entro 30 giorni dalla richiesta di rinuncia, la relativa revoca mediante e-mail a specializzazione.areanonmedica@unict.it (per le scuole di specializzazione di area non medica) e specializzazione.areamedica@unict.it (per le scuole di specializzazione di area medica).

Ottenuto il nulla osta, lo specializzando interessato dovrà chiedere la revoca on line tramite il Portale studenti, effettuando il pagamento della marca da bollo virtuale di 16 euro e di un diritto fisso di revoca di 20 euro.

Articolo 19 - Decadenza

La carriera di uno specializzando di area non medica si intende decaduta se per 8 anni accademici non viene rinnovata l'iscrizione o se per lo stesso numero di anni non viene sostenuto alcun esame. Lo studente può contattare l'Ufficio Scuole di specializzazione di area non medica e verificare l'eventuale avvenuta decadenza.

La carriera di uno specializzando di area medica si intende decaduta in caso di mancato superamento dell'esame annuale in quanto non è possibile ripetere né l'esame di che trattasi né l'anno di corso. Parimenti, si intende automaticamente risolto il contratto di formazione specialistica.